



Bruxelles, 31 agosto 2022  
(OR. en)

11549/22

**LIMITE**

**CORLX 706  
CFSP/PESC 1024  
RELEX 1070  
MAMA 138  
COARM 151  
CONUN 177  
FIN 859**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

---

1. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
2. Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) dell'UNSC, ha modificato l'inserimento in elenco di una persona oggetto di misure restrittive.
3. Il 20 luglio 2022 l'alto rappresentante ha presentato al Consiglio proposte riguardanti una decisione di esecuzione del Consiglio (doc. 11545/22) e un regolamento di esecuzione del Consiglio (doc. 11547/22) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
4. Il 29 luglio 2022 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne ha raggiunto un accordo (mediante consultazione scritta) sui testi dei progetti di decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio.

5. Si invita pertanto il Coreper a:

- confermare l'accordo sui progetti di decisione di esecuzione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio;
- raccomandare al Consiglio di adottare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 11546/22 + ADD 1;
- raccomandare al Consiglio di adottare il progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 11548/22 + ADD 1;
- raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato I della presente nota;
- raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso all'attenzione degli interessati, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato II della presente nota.

**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/xxx del Consiglio<sup>1</sup>, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/xxx del Consiglio<sup>2</sup>, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona designata negli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/xxx del Consiglio<sup>1</sup>, e nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/xxx del Consiglio<sup>2</sup> che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) dell'UNSC, ha modificato l'inserimento in elenco di una persona oggetto di misure restrittive.

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011), insieme agli eventuali documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Focal point for delisting  
Security Council Subsidiary Organs Branch  
Room S-3055 E  
New York, NY 10017  
United States of America

---

<sup>1</sup> GU: inserire il numero della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11546/22.

<sup>2</sup> GU: inserire il numero del regolamento di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11548/22.

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml>.

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha modificato l'inserimento in elenco di una persona oggetto di misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

La persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell'elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/44.

**Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

Si richiama l'attenzione dell'interessato sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/xxx del Consiglio<sup>1</sup>, e il regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/xxx del Consiglio<sup>2</sup>, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale delle Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

---

<sup>1</sup> GU: inserire il numero della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11546/22.

<sup>2</sup> GU: inserire il numero del regolamento di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11548/22.

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

[data.protection@consilium.europa.eu](mailto:data.protection@consilium.europa.eu)

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/xxx del Consiglio<sup>1</sup>, e del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/xxx del Consiglio<sup>2</sup>.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

<sup>1</sup> GU: inserire il numero della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11546/22.

<sup>2</sup> GU: inserire il numero del regolamento di esecuzione del Consiglio di cui al doc. 11548/22.